



Ambito Alcol

Agosto 2019

Capitolato d'oneri per distillatori professionali

Versione 1.2

I capitolati d'oneri costituiscono disposizioni d'esecuzione della legislazione sull'alcol e altri atti legislativi della Confederazione e sono parte integrante della concessione.

Dal capitolato d'oneri non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Significato
% vol	Percentuale del volume
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
alco-dec	Applicazione per la dichiarazione dei dati relativi all'alcol
Recipiente per la determinazione del quantitativo	Recipiente ufficialmente calibrato o tarato destinato al controllo della produzione
Periodo d'intervento	Tempo riservato agli organi di controllo per verificare la produzione
LAlc	Legge del 21 giugno 1932 sull'alcool (RS 680)
Litri effettivi	Litri al tenore alcolico effettivo
OAlc	Ordinanza del 15 settembre 2017 sull'alcol (RS 680.11)
ALK	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini Ambito Alcol Route de la Mandchourie 25 2800 Delémont www.bazg.admin.ch E-Mail: alkohol@bazg.admin.ch

Indice

0	Modifiche	4
1	In generale	4
1.1	Basi legali	4
1.2	Apparecchi per distillare e locali.....	4
1.3	Luogo di stazionamento e cambiamento del luogo di stazionamento.....	4
1.4	Acquisto, vendita, installazione e modifiche	4
1.5	Prestito e locazione	5
1.6	Utilizzazione diversa degli apparecchi per distillare	5
1.7	Personale della distilleria	5
2	Materie prime.....	5
2.1	Presenza in consegna delle materie prime.....	5
3	Utilizzo dell'applicazione alco-dec.....	6
3.1	Domanda d'autorizzazione di distillare.....	6
3.2	Autorizzazione di distillare	6
3.3	Distillazione	6
3.4	Immagazzinamento della produzione in recipienti per la determinazione della quantità fino alla notifica in alco-dec	6
3.5	Notifica della produzione	6
3.5.1	Determinazione del tenore alcolico	7
3.5.2	Determinazione della quantità di bevande spiritose prodotte.....	7
3.5.3	Periodo d'intervento	7
3.5.4	Dichiarazione di produzione concernente la distillazione di materie prime con aggiunta di alcol	7
4	Immagazzinamento di bevande spiritose sfuse.....	7
5	Contabilità delle materie prime e delle bevande spiritose	8
6	Commercio di bevande spiritose	8
7	Mescita di bevande spiritose.....	8
8	Deposito fiscale.....	8
9	Franchigia d'imposta per gli ammanchi di bevande spiritose e di etanolo assoggettato all'imposta	8
10	Produttori professionali che non possiedono una distilleria.....	8
11	Abrogazione ed entrata in vigore.....	8

0 Modifiche

Modifica / versione	Data	Capitolo	Punto	Modifiche
1.0	Settembre 2018			Documento di base
1.2	Agosto 2019	3 4 11	3.5.3 3.5.3	Chiarificazione Chiarificazione Carta di stoccaggio Disposizioni penali (cancellate)
	Marzo 2022	Tutti	Tutti	Adeguamenti redazionali

1 In generale

Il presente capitolato d'oneri è indirizzato ai titolari di una concessione per la distilleria professionale come pure ai produttori professionali che non utilizzano personalmente una distilleria.

1.1 Basi legali

Per l'esercizio di una distilleria professionale vigono le seguenti prescrizioni e disposizioni:

- legge sull'alcool ([LAlc; RS 680](#))
- ordinanza sull'alcol ([OAlc; RS 680.11](#))
- ordinanza concernente gli ammanchi di alcol ([RS 680.114](#))
- ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico ([RS 941.210.2](#))
- [istruzioni d'uso per l'applicazione alco-dec](#)
- direttiva «[Procedura d'emergenza alco-dec](#)»

1.2 Apparecchi per distillare e locali

- Per la distillazione è consentito utilizzare unicamente gli apparecchi indicati nella concessione.
- Per l'impiego di impianti di demetilizzazione e aromatizzazione è necessaria un'autorizzazione supplementare.
- Gli apparecchi e i mezzi ausiliari per distillare nonché i locali in cui essi sono tenuti devono essere puliti, in buono stato e soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione sulle derrate alimentari.
- Le prescrizioni federali, cantonali e comunali in materia di smaltimento dei rifiuti e protezione delle acque e dell'ambiente devono essere rispettate.
- Gli edifici e gli apparecchi per distillare nonché i luoghi di stazionamento delle distillerie ambulanti devono soddisfare le prescrizioni cantonali e comunali in materia di edilizia e di polizia del fuoco.

1.3 Luogo di stazionamento e cambiamento del luogo di stazionamento

È considerata sede della distilleria il luogo di stazionamento principale indicato nella concessione. I cambiamenti del luogo di stazionamento, anche di breve durata, vanno comunicati in anticipo e in forma scritta (per posta o per via elettronica) all'ALK.

1.4 Acquisto, vendita, installazione e modifiche

L'acquisto, la vendita, l'installazione, la trasformazione, l'aumento della capacità di produzione e la sostituzione degli apparecchi per distillare necessitano dell'autorizzazione dell'ALK.

Capitolato d'oneri per distillatori professionali

1.5 Prestito e locazione

Il prestito o la locazione di un apparecchio per distillare necessita dell'autorizzazione dell'ALK. La domanda d'autorizzazione deve essere presentata in forma scritta (per posta o per via elettronica) dal titolare della concessione relativa all'apparecchio.

1.6 Utilizzazione diversa degli apparecchi per distillare

L'utilizzazione degli apparecchi per distillare per scopi diversi dalla produzione di bevande spiritose necessita dell'autorizzazione dell'ALK. La domanda deve essere presentata in forma scritta (per posta o per via elettronica) e indicare lo scopo e la durata dell'utilizzazione.

1.7 Personale della distilleria

Oltre al titolare della concessione, anche i suoi impiegati sono autorizzati a esercitare l'attività di distillazione. I dati personali di tutte le persone interessate devono essere notificati in forma scritta (per posta o per via elettronica) all'ALK.

L'UDSC può escludere dall'attività di distillazione le persone che sono state punite per infrazione grave o ripetuta alla legislazione sull'alcol o alla legislazione sulle derrate alimentari o che per altri motivi non sono idonee all'esercizio di tale attività.

Il titolare della concessione deve assicurarsi che le persone che lavorano nella distilleria rispettino le disposizioni e le prescrizioni della legislazione sull'alcol.

2 Materie prime

I distillatori professionali hanno il diritto di distillare le materie prime seguenti, a condizione che queste provengano esclusivamente dalla Svizzera:

mele, pere, sidri di mele, sidri di pere e scarti di tali materie, patate, barbabietole da zucchero.

I distillatori professionali hanno anche il diritto di distillare le materie prime seguenti, siano queste provenienti dalla Svizzera o dall'estero:

ciliegie, susine, prugne e altra frutta a nocciolo nonché scarti di tale frutta; uva, vinacce d'uva, fecce di vino, vino nonché loro residui e scarti; cotogne, radici di genziana, bacche e altre materie prime analoghe, cereali, verdure e melassa.

È vietato distillare lo zucchero o aggiungerlo alle materie prime destinate alla distillazione. La distillazione di materie prime diverse da quelle sopra menzionate è soggetta a un'autorizzazione da parte dell'ALK.

2.1 Presa in consegna delle materie prime

Al momento della presa in consegna delle materie prime destinate alla distillazione, i distillatori professionali devono determinarne la quantità esatta in litri o in chilogrammi e inserire questa indicazione nella contabilità delle materie prime.

Sui recipienti per lo stoccaggio delle materie prime deve essere debitamente indicata la capacità oppure tali recipienti devono essere tarati e numerati. Il contenuto di ogni recipiente deve poter essere determinato in qualsiasi momento grazie alla contabilità delle materie prime.

L'UDSC può prelevare dei campioni di materie prime ai fini di un controllo.

3 Utilizzo dell'applicazione alco-dec

I distillatori professionali devono obbligatoriamente utilizzare l'applicazione alco-dec per inoltrare le domande di distillazione e le notifiche richieste, o in caso di guasto, la procedura d'emergenza alco-dec.

3.1 Domanda d'autorizzazione di distillare

Nel momento in cui i distillatori professionali decidono di iniziare a distillare, devono redigere nell'applicazione alco-dec una domanda d'autorizzazione di distillare (barra delle scelte: produzione > nuova domanda) e selezionare in seguito il tipo di distillazione.

Per un trattamento fiscale corretto è necessario distinguere tra:

- **la distillazione di materie prime fermentate** (distillazione di frutta o di altre materie prime fermentate, con o senza aggiunta di alcol);
- **la ridistillazione** (elaborazione di una nuova bevanda, ad esempio il gin, distillando una miscela di alcol e piante, oppure ridistillazione di una bevanda spiritosa per migliorarne la qualità);
- **il recupero di alcol** (distillazione dei residui della fabbricazione, ad esempio delle piante, per estrarne il saldo di alcol).

3.2 Autorizzazione di distillare

La distillazione può iniziare unicamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione necessaria tramite alco-dec. Se la domanda d'autorizzazione è stata rifiutata, i distillatori professionali contattano l'ALK.

La distillazione può avere luogo unicamente nell'arco di tempo autorizzato. Le materie prime che devono ancora essere distillate dopo la scadenza dell'autorizzazione possono essere oggetto di una nuova domanda d'autorizzazione di distillare.

Durante il processo di distillazione, i distillatori devono essere in grado di informare in qualsiasi momento l'UDSC sulla quantità di materie prime già distillate e sulle bevande spiritose ottenute.

3.3 Distillazione

I distillatori professionali che sono anche in possesso di una concessione per la distillazione per conto di terzi possono distillare contemporaneamente per terzi e per se stessi. In caso di controllo, devono essere in grado di fornire informazioni in qualsiasi momento sugli apparecchi e i recipienti utilizzati.

3.4 Immagazzinamento della produzione in recipienti per la determinazione della quantità fino alla notifica in alco-dec

A meno che non sia stato convenuto diversamente con l'ALK, le bevande spiritose prodotte devono essere immagazzinate separatamente in recipienti calibrati ufficialmente o tarati fino alla notifica della produzione in alco-dec e alla scadenza del periodo di attesa.

3.5 Notifica della produzione

I distillatori professionali devono applicare il principio dell'autodichiarazione. Essi devono garantire l'esattezza dei dati relativi alla quantità e al tenore alcolico delle bevande spiritose da loro prodotte (compresi i prodotti di testa e di coda).

Capitolato d'oneri per distillatori professionali

3.5.1 Determinazione del tenore alcolico

Per determinare il tenore alcolico (in percentuale del volume) delle bevande spiritose prodotte, i distillatori professionali utilizzano un alcolometro calibrato della classe di accuratezza II, in virtù dell'[ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico](#).

3.5.2 Determinazione della quantità di bevande spiritose prodotte

Per determinare la quantità di bevande spiritose prodotte, i distillatori professionali devono utilizzare recipienti calibrati o tarati ufficialmente oppure bilance e contatori volumetrici, anch'essi calibrati ufficialmente.

La quantità può essere determinata in chilogrammi o in litri. Nel primo caso occorre tarare i recipienti che servono alla determinazione del quantitativo prodotto e utilizzare una bilancia calibrata ufficialmente. Nel secondo caso è opportuno utilizzare recipienti ufficialmente calibrati dotati di un'asta in vetro e di una scala di misura.

I distillatori professionali devono dichiarare la produzione immediatamente dopo la fine del processo di distillazione e prima di procedere a qualsiasi trasformazione dell'alcol ottenuto (riduzione del tenore alcolico, filtraggio ecc.). Per ciascun recipiente misurato, i distillatori professionali registrano in alco-dec le quantità di bevande spiritose in chilogrammi o in litri nonché il tenore alcolico e la temperatura indicata sull'alcolometro.

I distillatori procedono in modo analogo per i prodotti di testa e i prodotti di coda dei distillati, precisando se sono stati conservati o distrutti. Se del caso, menzionano che tali prodotti non sono stati separati.

3.5.3 Periodo d'intervento

Le bevande spiritose possono lasciare i recipienti per la determinazione del quantitativo o essere trasformate soltanto dopo il periodo d'intervento stampato dal sistema sul giustificativo di produzione (alle ore 17.00, il primo giorno lavorativo successivo alla dichiarazione di produzione). I prodotti di testa e di coda da distruggere potranno essere eliminati unicamente dopo il periodo d'intervento.

3.5.4 Dichiarazione di produzione concernente la distillazione di materie prime con aggiunta di alcol

Se alle materie prime viene aggiunto dell'alcol, i distillatori professionali deducono dalla quantità di acquavite misurata al termine della distillazione la quantità di alcol aggiunta e registrano in alco-dec solamente il saldo di acquavite da imporre o da registrare come entrata nella contabilità. Nella rubrica relativa alle osservazioni inseriscono inoltre indicazioni più dettagliate, per esempio:

Osservazione: distillazione di materie prime con aggiunta di alcol

<i>Acquavite misurata al termine della distillazione</i>	<i>25 litri al 48,75 % del vol.</i>	<i>12,19 litri al 100 %</i>
<i>./ .alcol aggiunto</i>	<i>6 litri al 96,11 % del vol.</i>	<i><u>5,77 litri al 100 %</u></i>
<i>Saldo da imporre/da registrare come entrata</i>		<i>6,42 litri al 100 %</i>

4 Immagazzinamento di bevande spiritose sfuse

A partire dal momento in cui lasciano i recipienti per la determinazione del quantitativo allo scadere del periodo d'intervento, le bevande spiritose prodotte devono essere immagazzinate in recipienti numerati recanti l'indicazione della capacità. Tutti i recipienti destinati allo stoccaggio di bevande spiritose sfuse devono essere muniti di una carta di stoccaggio.

Capitolato d'oneri per distillatori professionali

5 Contabilità delle materie prime e delle bevande spiritose

I distillatori e i produttori professionali devono costantemente registrare nella loro contabilità la provenienza e l'utilizzo delle materie prime, nonché le bevande spiritose prodotte.

6 Commercio di bevande spiritose

Il commercio di bevande spiritose è disciplinato dalla legislazione sull'alcol e dal diritto cantonale in materia.

7 Mescita di bevande spiritose

La mescita di bevande spiritose non imposte o non notificate per l'imposizione è vietata.

8 Deposito fiscale

La gestione di un deposito fiscale è disciplinata dal [Capitolato d'oneri per l'esercizio di un deposito fiscale](#).

9 Franchigia d'imposta per gli ammanchi di bevande spiritose e di etanolo assoggettato all'imposta

La direttiva «[Franchigia d'imposta per gli ammanchi di bevande spiritose e di etanolo assoggettato all'imposta](#)» fornisce ulteriori informazioni concernenti la determinazione degli ammanchi e le conseguenze fiscali.

10 Produttori professionali che non possiedono una distilleria

Le presenti disposizioni si applicano per analogia anche ai produttori professionali che non gestiscono personalmente una distilleria. In questo caso le domande d'autorizzazione di distillare e le dichiarazioni di produzione sono effettuate dai distillatori per conto di terzi incaricati della distillazione.

11 Abrogazione ed entrata in vigore

Il presente capitolato d'oneri entra in vigore il 1° agosto 2019 e sostituisce quello del 1° settembre 2018.

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Ambito Alcol